

Pubblicato il 11/02/2020

Sent. n. 1884/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1988 del 2008, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Poli, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Pereno in Roma, viale dell'Astronomia, 5;

contro

Il Comune di Velletri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorella Karbon, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Maggisano in Roma, via C. Morin, 1;

per l'annullamento

della ingiunzione emessa dal Comune di Velletri Settore Edilizia Privata e Urbanistica n. [omissis]; di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Velletri;

Vista la dichiarazione di permanenza dell'interesse ai sensi dell'art. 71 bis c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 12.2.2008 e depositato il 29.2.2008, parte ricorrente impugna il provvedimento di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di un edificio in cemento armato composto dal solo piano terra e realizzato *“con elementi prefabbricati in cemento armato costituito da tre moduli di fabbricato ognuno dei quali sviluppa una superficie di mq. 41 circa per totali mq. 123 circa e, data la copertura con tetto a due falde, ha un'altezza di ml. 2,70 circa all'imposta e ml. 3,30 al colmo...”*.

2. La parte ricorrente prospetta varie censure avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 36 del d.P.R. 380/2001, poiché in primo luogo, avrebbe dovuto essere fatta applicazione dell'art. 27, Il comma del d.P.R. 380/2001 e non dell'art. 31; in secondo luogo, non sarebbero state esattamente individuate le aree e i manufatti oggetto del provvedimento; in terzo luogo, l'ordine sarebbe illegittimo perché emesso in pendenza di un sequestro penale; in quarto luogo, sarebbero stati violati gli artt. 2, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. Il Comune di Velletri si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnativa.

4. Alla camera di consiglio del giorno 11.6.2019 la causa è stata iscritta sul ruolo ai fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione, che la parte ha confermato esservi.

5. Alla pubblica udienza del giorno 17.12.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

7. Con un primo motivo si duole per il fatto che il Comune avrebbe dovuto emettere il provvedimento di ingiunzione alla demolizione ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 380/2001 e non dell'art. 31 d.P.R. cit., poiché l'immobile ricade in area assoggettata a vincolo di inedificabilità.

La doglianza è destituita di fondamento.

Si tratta infatti di censura formale e comunque confessoria del fatto che l'attività abusiva posta in essere abbia una gravità ancora più intensa poiché commessa su un'area vincolata (come si rileva dall'accertamento del [omissis] del 17.10.2007 l'area è sottoposta a vincolo paesaggistico); in ogni caso, il provvedimento comunale ha fatto applicazione della norma di carattere generale di cui all'art. 31 d.P.R. 380/2001 emanando un atto dovuto in presenza di un manufatto edilizio completamente abusivo.

8. Con riguardo alla seconda censura, relativa alla non corretta individuazione dell'area da acquisire di diritto in caso di inottemperanza, il Collegio ritiene che anch'essa sia infondata.

Al riguardo, non è ravvisabile la dedotta violazione dell'art. 31, II comma, del D.P.R. n. 380/2001, né a cagione della lamentata omessa esatta indicazione delle "pertinenze urbanistiche" (pag. 5 del ricorso), che risultano comunque facilmente individuabili identificandosi nelle opere di cui è ingiunta la demolizione, né a cagione della mancata indicazione, nel provvedimento in oggetto, dell'area che verrebbe acquisita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all'ordine impartito; ed invero, posto che la primaria finalità del provvedimento impugnato è l'ingiunzione dell'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi nel termine di giorni 90, la mancata esatta indicazione delle aree da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all'ordine impartito non comporta giammai l'allegata illegittimità del provvedimento impugnato, considerato che l'acquisizione gratuita delle opere, della relativa area di sedime e dell'area di pertinenza urbanistica al patrimonio comunale costituisce una conseguenza *ex lege* dell'inottemperanza all'ordine impartito, e ben può essere operata "con un successivo e separato atto", come affermato da condivisibile giurisprudenza (cfr. T.A.R. Napoli Campania, Sez. VI, 05 giugno 2012 n. 2635).

9. Con riferimento al terzo motivo, relativo al rapporto tra sequestro penale potere amministrativo di ingiungere la demolizione ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, il Collegio, nel richiamare il proprio orientamento espresso segnatamente con la sentenza 4 gennaio 2019, n. 139 (in linea peraltro con l'indirizzo giurisprudenziale predominante sia amministrativo sia penale, *ex multis* Cons. St., sez. VI, 28 gennaio 2016, n.283, Cass. Pen., sez. III, 14 gennaio 2009, n.9186), ritiene irrilevante la pendenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo oggetto di ingiunzione comunale di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, ai fini della legittimità dell'ordine di demolizione, della sua eseguibilità e, quindi, della validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori in caso di mancata ottemperanza entro 90 gg.

Infatti, secondo tale orientamento, si stima che "la circostanza che l'abuso sia anche oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo penale non sia rilevante sul piano della legittimità dell'ingiunzione di demolizione, in quanto non incidente su alcuno dei presupposti previsti dalla legge per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Amministrazione; il provvedimento di sequestro di cui all'art. 321 c.p.p. è invero finalizzato a impedire l'ulteriore protrazione del reato e non preclude affatto l'ottemperanza all'ordine di ripristino adottato in via amministrativa, la quale deve quindi considerarsi sempre possibile, previa espressa autorizzazione del giudice penale competente". E ciò perché, nel caso di specie, non persuade l'argomentazione che riconduce al sequestro penale un effetto per così dire "paralizzante", e dunque non può configurarsi alcuna impossibilità giuridica dell'ottemperanza, giacché la parte colpita dall'ingiunzione, siccome tenuta a eseguire l'ordine amministrativo, ha l'onere di richiedere tempestivamente il dissequestro del manufatto finalizzato all'esecuzione dell'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (in senso conforme anche T.A.R. Palermo, sez. III, 04/07/2017, n. 1776).

10. Con riferimento alle censure relative alla violazione delle garanzie procedurali di cui agli artt. 2, 7 e 8 della Legge 241/1990, risulta *per tabulas* che con nota n. [omissis] del [omissis] (protocollo Comune Velletri dell'[omissis]) indirizzata al [omissis], è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, con indicazione dell'accertamento redatto dalla Polizia Municipale di Velletri n. [omissis] del [omissis] (prot.).

La censura è pertanto infondata.

Conclusivamente, per le ragioni sopra sinteticamente esposte, lo spiegato ricorso è infondato nel merito e va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila) a favore dell'amministrazione costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente FF

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

Silvia Coppari, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Emanuela Loria

IL PRESIDENTE

Floriana Rizzetto

IL SEGRETARIO